

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO – 150 ORE**

Sommario:

- Art. 1 – Beneficiari
 - Art. 2 – Disponibilità posti
 - Art. 3 – Periodo di riferimento
 - Art. 4 – Permessi attribuibili
 - Art. 5 – Presentazione delle domande
 - Art. 6 – Contenuto della domanda
 - Art. 7 – Formazione della graduatoria
 - Art. 8 – Modalità di fruizione
 - Art. 9 – Tirocinio
 - Art. 10 – Frequenza corsi in ambito extra locale
 - Art. 11 – Verifiche d'Ufficio
 - Art. 12 – Obblighi del beneficiario
 - Art. 13 – Decadenza dal beneficio
 - Art. 14 – Periodo di validità del Regolamento
-

Premessa.

Il presente Regolamento disciplina la concessione dei permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue, al fine di garantire il Diritto allo Studio secondo quanto stabilito all'art. 10 della L.300/1970, dall'art. 62 del CCNL 2019-2021, dagli Orientamenti dell'ARAN e dalle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 1 – Beneficiari.

Il Regolamento si applica a tutto il personale del Comparto sanitario, sociosanitario, tecnico, professionale e amministrativo della ASL 8 Cagliari in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato di durata non inferiore ai sei mesi continuativi, a tempo pieno o parziale.

Art. 2 – Disponibilità posti.

Il contingente massimo di personale che può essere ammesso alla fruizione dei permessi retribuiti nella misura di 150 ore è pari alla percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato (Area del Comparto) all'inizio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 3 – Periodo di riferimento.

I permessi studio sono fruibili in corrispondenza dell'anno solare per il quale sono concessi (01 gennaio – 31 dicembre).

Le ore di permesso individuale vengono concesse limitatamente al periodo di durata del corso di studi frequentato, così come dichiarato dal dipendente nella domanda di ammissione.

I permessi sono concessi unicamente per la frequenza delle lezioni coincidenti con l'orario di servizio o per sostenere gli esami, per la sola giornata della prova, alternativamente ai permessi previsti appositamente dal CCNL all'art. 50. Pertanto, gli stessi non potranno essere utilizzati se l'organizzazione dei corsi consente la frequenza anche in orario compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, né per frequentare corsi di studio tenuti al di fuori dell'orario di servizio.

Le ore di permesso autorizzate e non usufruite nell'anno di riferimento non potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 4 – Permessi attribuibili.

In conformità a quanto previsto dall'art. 62 del CCNL 2019-2021, il diritto allo studio può essere riconosciuto esclusivamente nei confronti dei dipendenti che risultano iscritti a:

- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, compreso il ciclo di Dottorato di Ricerca qualora non svolto in congedo;
- scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- istituti privati per i quali è previsto il superamento dell'esame finale presso un istituto statale.

Sono da considerare titoli di studio legali:

- quelli necessari per la prosecuzione degli studi;
- quelli previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi del SSN;
- quelli che abilitano ad una professione.

Tali permessi sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda - anche per sostenere i relativi esami.

Per la partecipazione agli esami il dipendente, in alternativa ai permessi di cui al presente regolamento, può utilizzare per i soli giorni delle prove anche i permessi per esami previsti dall'art. 50, comma 1, lett. a del CCNL 2019-2021.

I permessi possono essere concessi anche per la partecipazione a stage formativi e seminari rientranti nel percorso di studi, il cui svolgimento ricade nell'orario di servizio.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, la misura massima delle 150 ore concedibili è riproporzionata alla durata della prestazione di lavoro effettivamente svolta.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ai sei mesi continuativi, le 150 ore sono riproporzionate alla durata del contratto stesso per l'anno solare di riferimento. In caso di proroga, il dipendente potrà chiedere l'estensione dei permessi fino alla fine del contratto, fino al raggiungimento massimo delle 150 ore.

Per i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato iscritti ai corsi universitari con lo specifico status di "studente a tempo parziale", i permessi saranno concessi in misura ridotta, come specificato al punto 4) dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 5 – Presentazione delle domande.

Le istanze per l'ottenimento delle 150 ore per il diritto allo studio dovranno essere presentate, per l'anno solare successivo, secondo le indicazioni e le tempistiche contenute nell'Avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'Azienda nella sezione "Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di interesse", utilizzando la modulistica predisposta annualmente e appositamente allegata.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente secondo le modalità specificate nello stesso Avviso, pena l'esclusione dalla procedura.

Qualora il numero delle domande pervenute entro il termine indicato nell'avviso sia inferiore al contingente di permessi a disposizione dell'Azienda è possibile accettare richieste presentate oltre il termine indicato nell'avviso, fino al raggiungimento del limite previsto, in base all'ordine cronologico di presentazione, fatti salvi i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. In questo

caso, l'ammontare delle ore concesso sarà riproporzionato sulla base della data di presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui, invece, il numero delle istanze sia superiore ai posti disponibili, si procederà secondo le indicazioni successivamente specificate all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 6 – Contenuto della domanda.

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato all'Avviso, dovrà essere indicato:

- la tipologia di corso e la sua precisa denominazione;
- l'Istituto/Scuola/Università erogatore dello stesso nonché la sua sede;
- la modalità di fruizione del corso, ossia in presenza o da remoto;
- la durata legale del corso, la data di inizio e fine e l'Anno Scolastico/Accademico di riferimento;
- l'anno di corso al quale si è iscritti;
- l'indicazione degli eventuali esami sostenuti nell'anno precedente;
- aver/non aver già usufruito dei permessi per il diritto allo studio nel precedente anno per la frequenza del medesimo corso e/o anno di corso dell'anno precedente.

Pena l'esclusione, alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvenuta iscrizione che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà riportare tutte le informazioni contenute nel certificato che sostituisce.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

L'elenco dei nominativi dei dipendenti ammessi, nonché di quelli non ammessi con relativa motivazione, alla fruizione dei permessi di cui al presente Regolamento sarà reso pubblico con apposito atto deliberativo pubblicato sull'albo pretorio dell'Azienda.

Nel caso in cui le istanze presentate superino il numero disponibile determinato dal 3%, i permessi saranno concessivi tendendo in considerazione il seguente ordine di priorità, così come indicato all'art. 62 c. 6 del CCNL 2019/21:

- 1) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dal proprio piano di studi, regolarmente approvato, relativi agli anni precedenti;
 - 2) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui al precedente punto 1), ossia aver superato gli esami previsti dai programmi per gli anni precedenti;
 - 3) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2);
-

- 4) i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato iscritti ai corsi universitari con lo specifico status di "studente a tempo parziale", i cui permessi saranno concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea, rispetto a quella stabilita per lo stesso corso.

Nell'ambito di ciascuna delle precedenti fattispecie, nell'ordine verrà accordata la precedenza ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o quelli indicati dal punto 4).

Nel caso sussistano ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età (dal più anziano al più giovane).

Art. 8 – Modalità di fruizione.

I dipendenti ammessi dovranno presentare al Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza le singole richieste di permesso con un preavviso minimo tale da consentire la predisposizione dei turni di servizio. La richiesta potrà contenere la programmazione dei permessi anche settimanale o plurisettimanale, avendo cura che per ciascuno di essi siano indicati gli orari di inizio e termine.

I Dirigenti responsabili, a loro volta, dovranno inoltrare all'Ufficio Rilevazione Presenze della S.C. Valorizzazione delle Risorse Umane, con cadenza mensile, il quadro dei permessi richiesti.

Nel permesso retribuito è compreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede in cui si svolgono i corsi, limitatamente alla sola giornata di partecipazione. In tale ipotesi, il lavoratore deve esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso.

Il dipendente ammesso ad usufruire dei permessi ha diritto, salvo eccezioni ed inderogabili esigenze di servizio, ad essere assegnato a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 9 – Tirocinio.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Azienda potrà valutare con il dipendente, acquisite le valutazioni del Responsabile della Struttura Complessa di appartenenza e nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Art. 10 – Frequenza corsi in ambito extra locale.

Nel caso in cui la sede della Istituto/Scuola/Università presso la quale il dipendente beneficiario dei permessi studio frequenta le lezioni si trovi in una località regionale, nazionale o

internazionale che non consenta l'assenza ad ore e il conseguente rientro in servizio, il permesso verrà concesso "a giornata" nella data della lezione/esame.

Rimane l'obbligo per il dipendente di presentare la documentazione necessaria per giustificare l'assenza di cui sopra.

Art. 11 – Verifiche d'ufficio.

La S.C. Valorizzazione del Personale effettuerà verifiche anche a campione sulla documentazione prodotta dai beneficiari ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000.

Nel caso in cui dalla verifica emergano situazioni difformi da quelle dichiarate, l'interessato decade dal beneficio acquisito, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 12 – Obblighi del beneficiario.

Il dipendente beneficiario dei permessi studio dovrà presentare mensilmente all'Ufficio Rilevazione Presenza - S.C. Valorizzazione delle Risorse Umane l'attestazione relativa alla frequenza dei corsi o all'espletamento degli esami previsti dal corso di studi, anche se con esito negativo.

Per i corsi ed esami sostenuti in modalità FAD (Formazione a Distanza) non sono ammesse le autocertificazioni relative al giorno o giorni di lezione e dovrà essere presentata l'attestazione dell'avvenuta connessione on line tramite piattaforma universitaria con indicazione della data e orario della connessione. I permessi potranno essere riconosciuti come tali solo se l'Università, con piena assunzione di responsabilità, rilasci apposita attestazione con indicazione dei giorni e ore in cui il dipendente ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica nonché indicazione certificante che solo in quel determinato giorno e orario il dipendente poteva seguire la/le lezione/i.

Il riconoscimento sarà limitato esclusivamente per le ore coincidenti con quelle delle ordinarie prestazioni lavorative.

Per i dipendenti che frequentano i corsi serali i permessi saranno concessi se il turno di lavoro coincide con il proprio orario scolastico.

Art. 13 – Decadenza dal beneficio.

Oltre quanto già indicato all'art. 12 del presente Regolamento, si specifica che nel caso di mancata presentazione delle attestazioni relative alla frequenza dei corsi, i permessi già utilizzati o autorizzati verranno giustificati con altro titolo idoneo secondo il regime dei permessi, retribuiti e non, dei CCNL vigenti nel tempo. La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente Regolamento potrà comportare, previa relativa contestazione, la decadenza in tutto o in parte dal beneficio. Di tale decadenza verrà data notizia al dipendente interessato e al proprio Responsabile a cura della S.C. Valorizzazione Risorse Umane.

Art. 14 – Periodo di validità del Regolamento.

Il presente Regolamento ha validità dalla data di pubblicazione dell'adozione deliberativa da parte della Direzione Generale sul sito www.asl8cagliari.it.

Le modifiche alla disciplina per l'assegnazione dei permessi retribuiti per il Diritto allo Studio, apportate dalla normativa generale o contrattuale di riferimento, che dovessero intervenire successivamente all'adozione del presente Regolamento verranno applicate senza preventiva revisione dello stesso e comporteranno automaticamente la disapplicazione delle parti non compatibili.